



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 376 del 01/07/2024

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL
FARMACO E DEL PARAFARMACO**

Firmato da: Vincenzo Alaia



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Consiliare Permanente
“Sanità e Sicurezza Sociale”
Il Presidente*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
Dott. Gennaro OLIVIERO

S E D E

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge concernente - “ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO”.

Si trasmette, in allegato, la proposta di Legge indicata in oggetto.

Napoli, 28 maggio 2024

Il Consigliere Regionale
Dott. Vincenzo ALAIA



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Consiliare Permanente
“Sanità e Sicurezza Sociale”
Il Presidente

PROPOSTA DI L E G G E R E G I O N A L E

“ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE
DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI
DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO”.

AD INIZIATIVA
DEL CONSIGLIERE REGIONALE
ALAIA VINCENZO



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Consiliare Permanente
“Sanità e Sicurezza Sociale”
Il Presidente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira ad istituire nella Regione Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'attività di informazione scientifica, nonostante sia la più normata tra le professioni a forte carattere sociale, vede nei suoi protagonisti, gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, e l'istituzione di un registro nella nostra Regione offre, agli operatori sanitari (ovvero il medico chirurgo, il dentista, il farmacista, il medico veterinario, lo psicologo e altre figure professionali raggruppate nelle categorie delle professioni sanitarie assistenziali, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione) e ai cittadini campani tutti, la possibilità di avere accesso ad elenco nominativo di professionisti che operano nel nostro territorio regionale sempre aggiornato. L'informatore scientifico è il professionista che opera da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, grazie al continuo aggiornamento scientifico e normativo cui è chiamato, all'interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, all'impegno quotidiano e alla totale dedizione alla nobile causa di assicurare ai pazienti la miglior cura. È nei fatti un anello importante nella catena della salute pubblica.

Tale figura è sottoposta al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali sin da quando della sua professione se n'è intuita la valenza sociale, in quanto rende un servizio pubblico di estrema importanza.

Consapevoli delle responsabilità cui sono chiamati e del fatto che la loro attività ha ricadute sui loro corregionali, gli Informatori Scientifici si sono riuniti, motu proprio, in Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco - A.I.I.S.F., Associazione avente carattere nazionale e costituita da diramazioni territoriali, ovvero Sezioni (tutte dotate di Codice fiscale nonché Statuto e Atto costitutivo registrati presso l'Agenzia delle Entrate), federata FED.A.I.I.S.F. (Federazione delle Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e di un loro Coordinamento Regionale.

La Regione Campania intende favorire un impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, orientando le scelte terapeutiche sulla base delle evidenze scientifiche più accreditate e trasferendo adeguata conoscenza sul farmaco in generale, a tutela e nell'interesse dei pazienti.

Per quanto è in premessa, si ritiene opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso la competente direzione generale tutela salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania e rendere più trasparente la figura dell'Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario.

La presente legge si compone di quattro articoli e non ha oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Consiliare Permanente
“Sanità e Sicurezza Sociale”
Il Presidente

Art. 1
(Finalità)

1. È istituito presso la Regione Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro regionale di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore dei sanitari.

Art. 2
(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)

1. Sono iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 1 coloro che esercitano l'attività di informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, nel territorio della Regione Campania.
2. Il Registro regionale, così come formato, costituirà un elenco regionale di tutti i soggetti accreditati allo svolgimento dell'attività di informazione scientifica.
3. Le modalità di iscrizione al Registro regionale sono definite con apposito regolamento regionale ed è predisposto dalla Direzione generale tutela salute e coordinamento del sistema sanitario regionale, sentite le Associazioni di informatori scientifici maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Campania.